

## **REGOLAMENTO ELETTORALE di cui art. 9.4 lett.i dello Statuto**

### **Capitolo 1 – Determinazione del numero dei Consiglieri Nazionali da eleggere nelle singole assemblee elettorali regionali**

1. Salvaguardato il diritto di rappresentanza di ciascun Comitato regionale di cui all'articolo n° 10.1 dello Statuto, il numero residuo dei Consiglieri Nazionali da fare eleggere nelle singole assemblee elettorali regionali si otterrà prendendo a base di calcolo il numero totale delle Pro Loco associate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le Assemblee elettive.
2. La divisione fra il numero totale delle Pro Loco associate e il numero residuo dei Consiglieri Nazionali da eleggere determinerà il quorum da esprimersi senza alcun arrotondamento.
3. Detto quorum verrà inizialmente detratto dal numero delle Pro Loco associate a quei singoli Comitati regionali che ne abbiano capienza e calcolando i relativi resti.
4. Il nuovo ordine decrescente dei Comitati Regionali determinerà a quali di essi andranno assegnati gli ulteriori residui Consiglieri Nazionali.
5. In caso di parità per l'assegnazione dell'ultimo seggio fra due o più Comitati regionali si andrà a ritroso di anno in anno considerando il numero delle Pro Loco associate a quegli specifici Comitati fino a quando la situazione di parità non sarà rimossa.
6. Faranno in ogni caso fede i dati ufficiali archiviati presso la struttura nazionale.

### **Capitolo 2 – Indicazioni generali di indirizzo per l'elezione dei Consiglieri Nazionali e agli organi centrali e periferici**

7. Fatte salve le specifiche procedure da codificare nei regolamenti previsti all'articolo n° 25 dello Statuto, nel Consiglio Nazionale viene favorita la presenza sia di un adeguato numero di rappresentanti di sesso femminile che di giovani di età inferiore agli anni 40 all'atto della nomina.
8. Tale disposizione gradualmente verrà applicata anche per tutti gli organi collegiali centrali e periferici
9. Sono in linea generale da evitare candidature a ricoprire cariche negli organi centrali e periferici di persone che abbiano già compiuto il 70° anno di età salvo che non si tratti di rinnovo di mandato.

### **Capitolo 3 – Requisiti per la candidatura a Presidente dell'UNPLI**

10. La candidatura a Presidente dell'UNPLI, in conformità a quanto indicato dall'articolo n° 23 dello Statuto, deve essere sostenuta in forma palese e con specifica delibera da almeno 4 Comitati Regionali.